



COPIA

CITTÁ DI SORSO

Provincia di Sassari

DETERMINAZIONE DEL

Segretario Generale

Registro Generale n. 2322 del 31/12/2019

Registro del Servizio n.7

Oggetto:ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL'AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C- SERVIZIO AA.GG. DEL COMUNE DI SORSO E PUBBLICATO G.U. N. 72 DEL 11.09.2018



COMUNE DI SORSO

Provincia di Sassari

Segretario Generale

Ufficio del Segretario Generale

DETERMINAZIONE N° 7 del 31/12/2019

(Registro Generale n. 2322)

OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL'AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C- SERVIZIO AA.GG. DEL COMUNE DI SORSO E PUBBLICATO G.U. N. 72 DEL 11.09.2018

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Sindaco n. 19 del 05.08.2019 con il quale la scrivente è stata individuata Segretario Generale del Comune di Sorso;

VISTO il DPR n. 487/1994 - "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.";

VISTI gli atti d'ufficio e preso atto che:

- sono state esperite le preventive procedure di mobilità volontaria ed obbligatoria per la copertura del posto in oggetto;

-con la determinazione del Servizio Personale n.185 del 16.08.2018 è stata indetta la procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore amministrativo - cat. C a tempo pieno ed indeterminato da assegnare al Servizio Affari Generali del Comune di Sorso;

- l'apposito avviso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 72 del 11.09.2018 ;

RITENUTO doveroso, per quanto sopra, in ossequio ai principi di correttezza e buon andamento dell'attività amministrativa, integrati dalle regole della correttezza e buona fede, determinarsi in merito all'annullamento d'ufficio delle Determinazioni del Servizio Personale n. 185 del 16.08.2018 e tutti gli atti conseguenti, nell'esercizio del potere di autotutela;

VISTO l'avviso di Bando di concorso approvato con la sopra citata determinazione, che prevedeva, all'articolo 16 che : “ Il Comune di Sorso si riserva la facoltà di revocare, modificare o prorogare il presente bando”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 218 del 12.11.2019 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento concorsi e Selezioni del Comune di Sorso, ed è stata modificata la parte relativa alla valutazione dei titoli con riferimento all'esperienza professionale maturata nel Comune di Sorso;

VISTA la Circolare del Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 3 del 20.11.2017 recante: “Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato” che prevede una disciplina specifica per coloro che hanno prestato attività lavorativa presso l'Amministrazione che intende procedere alle assunzioni;

VISTA la Direttiva n. 3 del 24.04.2018 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione recante **Linee Guida sulle procedure concorsuali**, la quale, all'articolo 5 testualmente recita: “*Per quanto riguarda i titoli di servizio, essi non devono essere discriminatori per esempio, se si tratta di titoli di cui possono realisticamente essere in possesso soltanto o quasi soltanto i dipendenti in servizio presso l'Amministrazione che bandisce il concorso (...)*”;

CONSIDERATO che oggetto della procedura concorsuale è solo 1 posto per la copertura nel profilo di Istruttore amministrativo Cat. C- e la formulazione del bando crea una commistione tra l'assunzione nei pubblici uffici, come prevista dall'articolo 97 della Costituzione ed il canale “preferenziale” previsto dalla circolare di cui sopra, che rappresenta normativa speciale;

RITENUTO che il bando di concorso presenta delle criticità legate alla non corretta applicazione della Circolare n. 3 del 23.11.2017 nella parte in cui valuta l'esperienza pluriennale in misura maggiore poiché tale previsione è lesiva sia dei diritti di coloro che parteciperanno al concorso e che non hanno esperienza lavorativa, ma anche perché è discriminatoria tra i lavoratori che hanno, al contrario, esperienza lavorativa, poiché crea una differenziazione tra lavoratori esterni ed interni al comune di Sorso;

VISTO l'art. 21 – novies della L. 214/1990 e s.m.i. così recita:

“ Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati,

dall' organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.”

-RICHIAMATA la giurisprudenza prevalente, che ritiene l'autotutela espressione del potere discrezionale della P.a. da esercitarsi previa comparazione e ponderazione tra l'interesse pubblico e l'interesse privato, tenendo conto, in particolare, dell'interesse dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall'Amministrazione (Ex

multiis Cons. Stato, Sez V, 8 febbraio 2010, n. 592; Sez V, 12 febbraio 2010, n. 743; Sez v, 28 gennaio 2010. N. 363);

CONSIDERATO che:

- l'interesse pubblico, di rilevanza costituzionale, alla buona organizzazione degli uffici pubblici in modo che siano garantiti il buon andamento e l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, porta a ritenere quantomeno inopportuno il mantenimento ed il completamento di una procedura concorsuale, anche per l'esposizione al rischio concreto ed attuale del ricorso attivabile da parte di chi dovesse ritenersi pregiudicato nell'esercizio dei propri diritti;

- pur essendo il termine per la presentazione delle domande scaduto, l'eventuale annullamento in autotutela non viene a ledere posizioni giuridiche qualificate riconosciute meritevoli di particolare apprezzamento, essendo l'interesse dei controinteressati di tipo recessivo rispetto all'interesse pubblico teso alla buona organizzazione degli uffici pubblici ed al rispetto della normativa contrattuale vigente;

Accertato dunque che sussiste, nel caso di specie, un interesse pubblico all'annullamento del bando – a cui ad ora non è seguita alcuna procedura selettiva e che detto interesse deve essere considerato prevalente rispetto alla conservazione della medesima, avuto anche riguardo agli interessi dei destinatari e dei controinteressati;

DATO ATTO, in particolare, che:

- con riferimento all'onere di motivare la decisione di agire in autotutela, la revoca o l'annullamento d'ufficio di un pubblico concorso, ciò richiede una motivazione particolarmente puntuale e penetrante solo quando il procedimento concorsuale si sia completato e perfezionato con l'intervento della presa d'atto della graduatoria, seguito dall'invito a prendere servizio, atti che determinano il sorgere di una posizione soggettiva qualificata e tutelata, costituita dall'affidamento del concorrente chiamato al lavoro (Tar Toscana, sent. n. 6037/2003).

- in assenza di un atto conclusivo del procedimento concorsuale, la revoca del concorso pubblico può essere giustificata anche con sintetiche ragioni di ordine organizzativo e giuridico, che esplicitino l'interesse pubblico antagonista, a fronte dell'insorgenza di un significativo affidamento dei concorrenti, pur meritevole di tutela. Ciò in quanto, fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori, i partecipanti vantano una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento.

- al partecipante non spetta alcun risarcimento, né l'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies della legge 241/1990, in quanto la norma sancisce l'obbligo dell'amministrazione di provvedere all'indennizzo dei soggetti direttamente interessati, quale ristoro dei pregiudizi provocati dalla revoca, con riguardo ai provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole, tra i quali non rientra il bando di concorso (Cons. Stato, sent. n. 2838/2013; Tar. Lazio Roma, sent. n. 6024/2012; Tar Campania Napoli, sent. n. 1646/20129).

DATO ATTO che un consolidato orientamento giurisprudenziale afferma che *"...La pubblica amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondato motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la Determinazione del Segretario Generale n°7 del 31/12/2019*

natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art 13 della L 241 del 1990 ...” (Consiglio di Stato, sez III, sentenza 1 agosto 2011, n. 4554);

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno procedere all'annullamento in via di autotutela del bando di concorso in parola e di tutti gli atti connessi e conseguenti;

VISTO :

Il D.P.R. n. 487/1994;

il D.lgs 267/2000 e successive modificazioni;

- il D. Lgs 165/2001 e successive modificazioni;

- il legge 241/1990 e successive modificazioni;

- il bilancio di previsione 2019-2021, approvato con delibera di C.C. n. in data 15/12/2017;

- il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. Di prendere atto della premessa e di considerarla e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di procedere per quanto sopra all'annullamento d'ufficio in via di autotutela, ex art. 21 nonies, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni, della determinazione n. 185 del 16.08.2018 del Servizio 1.1. con la quale è stato approvato il bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Istruttore Amministrativo – Categoria C- da assegnare al Servizio Affari generali del Comune di Sorso,
3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”: bandi di concorso, dando atto che lo stesso opera con efficacia ex tunc e rendendo noto quanto sopra anche mediante pubblicazione avviso sul sito Web;
4. Di riservarsi l'emanazione di un nuovo bando rettificato sulla base delle evenienze sopra espresse;
5. Di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere esperito ricorso giurisdizionale al Tar entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
6. Di dare atto che:
 - a. sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i..
 - b. non è necessaria l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la capacità finanziaria in quanto dal presente provvedimento non discende alcun impegno di spesa.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Debora Rita Fonnesu)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi

del D. Lgs 82/2005 ss.mm.ii e norme collegate



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 2434**Settore Proponente: **Segretario Generale**Ufficio Proponente: **Ufficio del Segretario Generale**Oggetto: **ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL'AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C- SERVIZIO AA.GG. DEL COMUNE DI SORSO E PUBBLICATO G.U. N. 72 DEL 11.09.2018**Nr. adozione settore: **7** Nr. adozione generale: **2322**Data adozione: **31/12/2019**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio del Segretario Generale)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**Data **31/12/2019**

Il Responsabile di Settore
Debora Rita Fonnesu

Visto Contabile

Servizio 1.1 Ragioneria, Tributi, Personale

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.

Sintesi parere: **VISTO NON NECESSARIO**Data **31/12/2019**

Responsabile del Servizio Finanziario
Debora Rita Fonnesu